

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA
Via Carducci, 12 – SANREMO (IM)

Statuto

Testo modificato con DAS n.2 del 12 gennaio 2012, DAS n.5 del 22 febbraio 2012 e DAS n.11 del 22 dicembre 2016

Articolo 1
(Natura giuridica)

1. L'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, di seguito per brevità denominato IRF, è un ente strumentale della Regione Liguria ai sensi della L.R. 28.6.1994 n.28.
2. L'IRF è disciplinato dalla L.R.1.12.2006 n.39 "Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura" e dal presente Statuto.

Articolo 2
(Finalità)

1. L'IRF si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione.
2. L'IRF persegue la finalità di cui al comma 1 mediante azioni mirate a favore la produzione florovivaistica ligure e volte a:
 - a) promuovere, sostenere, svolgere e valorizzare attività di ricerca e sperimentazione, anche attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - b) favorire la valorizzazione dell'innovazione e dei suoi attori;
 - c) fornire servizi specialistici anche ai sensi della legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli investimenti di animazione per lo sviluppo rurale), nonché assistenza tecnica e tecnologica;
 - d) favorire le attività formative per gli operatori del settore e per gli studenti di corsi professionali e/o universitari, nonché nell'ambito di dottorati di ricerca di portata nazionale o internazionale e di attività specialistiche;
 - e) organizzare attività rivolte agli addetti del settore, provenienti da strutture della ricerca e della sperimentazione, pubbliche o private, nazionali od internazionali, per corsi e stage di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o per l'applicazione di tecniche nell'ottica di potenziare il florovivaismo ligure;
 - f) contribuire alla costituzione di gruppi di prodotto o di processo per lo sviluppo dell'innovazione sul territorio;
 - g) stipulare specifici accordi e convenzioni con consorzi, fondazioni o società, soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, al fine di interagire professionalmente nell'interesse del florovivaismo ligure;
 - h) individuare e rispondere a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca e dell'innovazione;
 - i) promuovere lo sviluppo coordinato e sinergico delle attività di ricerca e di servizio delle strutture specialistiche afferenti alla competenza della Regione;
 - l) promuovere l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione, la valorizzazione ed il miglioramento delle produzioni florovivaistiche e per l'aggiornamento professionale in tali settori;
 - m) promuovere la cooperazione con altri Enti e Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di potenziare il sistema della ricerca in floricoltura in termini di dimensioni, risorse, competenze e competitività;

- n) promuovere borse di studio ed assegni di ricerca.
3. La Regione, nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, può affidare direttamente all'IRF la realizzazione di specifici progetti. Altresì, l'IRF può proporre alla Regione la possibilità di realizzare specifici progetti.

Articolo 3

(Sede)

1. L'IRF ha sede in Sanremo, via Carducci,12 – Villa Le Guardiole.
2. Sedi secondarie possono essere istituite in correlazione ad effettive esigenze di sviluppo del comparto florovivaistico ligure.

Articolo 4

(Adesioni)

1. Enti pubblici, società cooperative ed associazioni di operatori florovivaistici possono aderire all'IRF assumendo, con apposito atto deliberativo secondo il proprio ordinamento, i compiti e gli oneri previsti dalla L.R.1.12.2006 n.39 e dal presente Statuto. L'atto di adesione, munito degli estremi dell'esecutività, è trasmesso all'Istituto per gli adempimenti conseguenti.
2. Ciascun ente si impegna, al momento dell'adesione, a corrispondere la quota di partecipazione al fondo per le spese di investimento e a versare annualmente la quota di partecipazione alle spese di gestione.
3. La quota relativa alle spese di investimento è per i Comuni di € 2.000,00, più € 0,50 per ogni abitante fino ad un massimo di € 15.000,00; per le Province di € 12.000,00; per tutti gli altri enti pubblici di € 4.000,00.
4. Per quanto riguarda le cooperative e le associazioni di floricoltori si distingue come segue:
 - a) nel caso di cooperative e associazioni con meno di cento soci la quota per spese di investimento è di € 500,00;
 - b) nel caso di cooperative e associazioni con numero di soci compreso tra cento e cinquecento la quota medesima è di € 1.600,00;
 - c) nel caso di cooperative e associazioni con cinquecento o più soci la quota è di € 4.000,00.
 - d) La quota annuale per le spese di gestione è fissata per i Comuni in ragione di un quarto della quota per le spese di investimento; per le Province in € 4.000,00; per tutti gli altri enti pubblici in € 1.000,00; per le cooperative e le associazioni di floricoltori in ragione di un quarto della quota per le spese di investimento.
5. Gli enti di diritto privato (società cooperative e associazioni di operatori florovivaistici) che aderiscono all'Istituto devono essere stati costituiti da almeno 12 mesi.
6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. 1.12.2006 n.39, se si rende necessario garantire la maggioranza di membri di cui alla lettera b) di tale articolo, durante il mandato in atto, si considera prioritaria l'anzianità della data di adesione; con l'insediamento della nuova Assemblea, società cooperative e associazioni di operatori florovivaistici aderenti all'Istituto procedono ad eleggere, a scrutinio segreto, i loro rappresentanti.
7. Gli enti e le associazioni aderenti, dopo aver corrisposto le quote di partecipazione dovute, possono recedere dall'IRF trasmettendo al Presidente l'atto del proprio ente o associazione con il quale il recesso è stato deliberato. La ricezione dell'atto deve avvenire entro il 30 giugno, mentre il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo.
8. Oltre che in caso di recesso volontario, gli enti e le associazioni cessano di aderire all'IRF:
 - a) per morosità, se non viene versata per due anni consecutivi la quota annuale per le spese di gestione; in tal caso l'esclusione avviene di diritto, a seguito di almeno due lettere raccomandate di sollecito;
 - b) per espulsione, su deliberazione adottata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, a seguito di contraddittorio, in caso di comportamento gravemente lesivo degli interessi e/o dell'immagine dell'IRF e/o inosservanza delle norme statutarie e/o delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi;
 - c) per esclusione nel caso in cui siano soggetti a gestione commissariale e/o a procedura concorsuali, nonché siano sciolti e/o posti in liquidazione e/o estinti per qualsiasi motivo.

9. Le quote versate sia relative alle spese di investimento sia a quelle di gestione non sono in nessun caso né cedibili a qualsiasi titolo né rimborsabili.
- 9-bis Nel caso in cui un ente pubblico, società cooperativa od associazione di operatori florovivaistici, dopo aver formalizzato il proprio recesso dall'IRF, intenda aderire nuovamente all'Istituto, non è più tenuto a corrispondere la quota di partecipazione al fondo per le spese di investimento regolarmente versata alla prima adesione, in deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, qualora la nuova adesione avvenga entro il quinquennio dal recesso e fermo restando l'obbligo di versare annualmente la quota di partecipazione alle spese di gestione. Tale deroga può operare una volta soltanto.

Articolo 5
(Partecipazione alla gestione)

1. I soggetti aderenti all'IRF partecipano alla gestione attraverso i propri rappresentanti in Assemblea secondo le modalità previste dal successivo articolo 7, commi 6 e 7 del presente Statuto.

Articolo 6
(Organi dell'IRF)

1. Sono organi dell'IRF:
- a) L'Assemblea;
 - b) Il Comitato direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Revisore unico dei conti come previsto dalla L.R. 28.04.08, n.10.
2. L'attività dei predetti organi è sottoposta alla disciplina di cui alla L.R. 28.6.1994, n.28 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 1.12.2006, n.39.

Articolo 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai membri indicati all'articolo 4 della L.R.1.12.2006 n.39 e la sua attività è diretta e coordinata dal Presidente dell'IRF.
2. L'organo è regolarmente costituito con la presenza , in prima convocazione , di almeno la metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei membri in carica.
3. L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri, tramite lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data prestabilita con allegato il relativo ordine del giorno.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo che sia espressamente stabilita una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.
5. Le votazioni sono di regola palesi, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza dei presenti. E' sempre segreto il voto sulle persone.
6. I membri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Comitato direttivo. Hanno, inoltre, il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione: il Comitato direttivo è tenuto a fornire al richiedente, nell'ambito delle proprie competenze , la risposta richiesta.
7. Ciascun membro dell'Assemblea, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Istituto e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere dal Direttore e dal personale dell'Istituto tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
8. Nel caso in cui un membro non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o abbia un comportamento lesivo degli interessi e dell'immagine dell'IRF o non osservi disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi, l'Assemblea, a maggioranza assoluta, può deliberare la decadenza e la richiesta della sua sostituzione all'ente o all'associazione che l'ha nominato.

9. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore dell'IRF.
10. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.
11. Spetta all'Assemblea:
 - a) adottare o modificare lo Statuto dell'IRF;
 - b) deliberare il bilancio annuale e pluriennale di previsione;
 - c) deliberare il rendiconto generale;
 - d) deliberare la dotazione organica;
 - e) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato direttivo e il Vicepresidente scelto tra gli stessi quattro membri;
 - f) fornire al Comitato direttivo le linee guida per l'adozione dei programmi di attività, nonché per il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
 - g) verificare, con cadenza almeno semestrale, che l'attività svolta del Comitato direttivo sia coerente con le linee guida di cui alla lettera f);
 - h) a maggioranza assoluta dei membri in carica nominare il Direttore dell'IRF e provvedere alla sua revoca in caso di motivate ragioni;
 - i) deliberare la istituzione di sedi secondarie dell'Istituto.
12. L'Assemblea adotta le linee guida per la redazione dei programmi di attività di cui al comma 11, lett. f) nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione e del programma del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, nonché delle esigenze del settore florovivaistico e della ricerca.
13. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può revocare l'intero Comitato direttivo o uno o più dei suoi componenti nei seguenti casi:
 - a. per gravi violazioni di legge, di norme regolamentari o dello Statuto;
 - b. in occasione di persistenti inadempienze relativamente ad atti dovuti;
 - c. per l'adozione di atti che compromettano il buon funzionamento dell'Ente.
14. La nomina del nuovo Comitato o la surroga dei membri revocati deve essere effettuata nella seduta immediatamente successiva a quella in cui è stata approvato il provvedimento di revoca.

Articolo 8 **(Comitato direttivo)**

1. Il Comitato direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tramite lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data prestabilita con allegato il relativo ordine del giorno od altra forma alternativa indicata dal consigliere stesso.
2. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato è presieduto dal membro più anziano di età.
3. Al Comitato direttivo competono:
 - a) la predisposizione dello schema di Statuto da sottoporre all'Assemblea per la sua adozione e le successive eventuali modifiche;
 - b) la predisposizione e l'approvazione del programma annuale e quinquennale di attività sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, commi 11 e 12, anche avvalendosi del supporto di gruppi di lavoro tecnico-scientifici;
 - c) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale di previsione da sottoporre all'Assemblea;
 - d) la predisposizione dello schema di rendiconto generale da sottoporre all'Assemblea;
 - e) la predisposizione della proposta di dotazione organica dell'IRF da sottoporre all'Assemblea;
 - f) l'approvazione dei necessari regolamenti, compresi il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilità e il regolamento economico;
 - g) l'individuazione dei criteri di priorità nell'ambito degli interventi da attuare per lo svolgimento del programma annuale di attività;
 - h) la promozione di specifici seminari tematici;
 - i) deliberare i provvedimenti in ordine alla acquisizione, alla dismissione o comunque relativi alla disponibilità di beni immobili;

- j) la realizzazione degli specifici progetti affidati all'IRF dalla Giunta regionale o da altri Enti;
 - k) ogni altra iniziativa non espressamente attribuita ad altri organi dell'IRF dalla L.R. 1.12.2006 n.39 o dal presente Statuto.
4. Il Comitato direttivo determina gli indirizzi programmatici e gestionali e fissa gli obiettivi al Direttore dell'IRF, verificandone l'operato.
 5. Il Comitato direttivo, oltre alle competenze sopra stabilite:
 - a) approva i regolamenti disciplinanti i servizi offerti dall'IRF;
 - b) approva la tabella- prezzi del materiale prodotto;
 - c) approva le tariffe per le consulenze, commesse e prestazioni varie a soci dell'Istituto od a terzi;
 - d) stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di preferenza all'acquisto del materiale di moltiplicazione da parte dei soci, evitando di preconstituire diritti di esclusiva, nonché le norme per l'aggiudicazione del materiale stesso;
 - e) procede alle nomine di rappresentanti dell'Istituto in seno a comitati, commissioni e altri organi collegiali di natura consultiva o di indirizzo.
 6. Il Comitato direttivo può conferire specifici incarichi sulle materie di propria competenza a propri componenti o a membri dell'Assemblea, tenuti poi a relazionare al Comitato stesso cui competono le conseguenti decisioni.
 7. Nel caso in cui un membro non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o abbia un comportamento lesivo degli interessi e dell'immagine dell'IRF o non osservi disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi, il Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta, può deliberare la richiesta della sua sostituzione all'Assemblea.
 8. Le funzioni di segretario del Comitato direttivo sono svolte dal Direttore dell'Ente.

Articolo 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'IRF; convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri; propone le azioni opportune per divulgare l'attività, le ricerche e i risultati dell'IRF ad ogni livello.
2. Il Presidente, oltre le competenze stabilite per legge, ha il compito di vigilare sull'attività dell'IRF e di promuovere l'adozione degli atti necessari alla tutela dei risultati delle ricerche realizzate dall'Istituto.
3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione.
4. Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, e può essere revocato del mandato dall'Assemblea con lo stesso quorum funzionale previsto per l'elezione. La richiesta motivata di revoca del Vicepresidente deve essere presentata da almeno un quarto dei membri in carica dell'Assemblea.

Articolo 10 (Indennità e rimborso spese ai componenti degli organi di amministrazione)

1. Al Presidente e ai soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 spetta un'indennità mensile di carica per l'espletamento del loro mandato, nella misura da prestabilirsi dall'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, con apposita deliberazione, nel limite massimo dell'indennità di funzione prevista per i Sindaci dei Comuni fino a 5000 abitanti. Al Vicepresidente spetta il 30% dell'indennità del Presidente.
2. Agli altri componenti dell'Assemblea e del Comitato direttivo spetta un gettone per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del rispettivo organo e per non più di una seduta al giorno nella misura da prestabilirsi dall'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, con apposita deliberazione, nel limite massimo di € 60,00, oltre al rimborso delle spese necessarie per raggiungere il luogo della riunione, debitamente documentate.

- 2- *bis* A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
- 2- *ter* Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui al comma 2-bis non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come determinati ai sensi del medesimo comma.
- 2-*quater* Eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia di compensi troveranno diretta relativa applicazione”.
- 3. Le indennità sono corrisposte dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni degli organi.
- 4. Nei confronti del Presidente, del Vicepresidente nonché dei membri dell’Assemblea e del Comitato direttivo che, per ragioni connesse con l’espletamento del loro mandato, compiono missioni non inferiori alle otto ore si osservano, per quanto applicabili, le norme regionali in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti regionali con riferimento al più alto livello funzionale.

Articolo 11 **(Direttore)**

1. Il Direttore rappresenta l’organo tecnico cui è affidata la responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica dell’IRF.
2. La nomina del Direttore avviene secondo quanto previsto dall’articolo 7 della L.r.n.39 del 1.12.2006.
3. L’Assemblea dell’IRF ha facoltà di nominare il Direttore anche tra soggetti non dipendenti dell’Ente, con contratto a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato.
5. Il Direttore è scelto dall’Assemblea , previo avviso pubblico, tra soggetti dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale nel campo della ricerca e della fornitura di servizi in ambito florovivaistico, desumibili da curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.
6. L’Assemblea provvede a redigere apposito avviso ed a nominare una Commissione per la selezione dei candidati idonei , composta da:
 - a) il Presidente dell’IRF, con funzioni di presidente della Commissione;
 - b) un dirigente regionale del Dipartimento Agricoltura, individuato dall’Assemblea;
 - c) un membro del Comitato direttivo, eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto;
 - d) due esperti esterni, caratterizzati da alta qualificazione scientifica o imprenditoriale e comprovata esperienza nella direzione di strutture di ricerca e fornitura di servizi in ambito florovivaistico, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con voto limitato a uno.
7. L’Assemblea provvede a formulare un avviso pubblico, da pubblicarsi su almeno un quotidiano nazionale e uno locale e all’albo pretorio dell’Ente, che prevede il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica e/o agli incarichi dirigenziali nella p.a.;
 - b) adeguato curriculum da cui dedurre le capacità manageriali e professionali;
 - c) eventuali pubblicazioni, altri titoli di studio, di specializzazione, di ricerca in materia florovivaistica;
 - d) esperienze applicative di organizzazione e gestione.
8. La Commissione, con il supporto degli uffici amministrativi dell’Ente, esamina le domande pervenute, forma l’elenco dei candidati idonei e lo presenta all’Assemblea che, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione, procede alla nomina del candidato prescelto per l’incarico di Direttore.
9. I compensi per i membri della Commissione sono stabiliti in base alla normativa regionale per i concorsi per l’accesso alla dirigenza.
10. Il Direttore assume la responsabilità complessiva della gestione dell’IRF e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo ; sovrintende alla gestione perseguendo i livelli ottimali di efficienza ed efficacia , amministrando le risorse finanziarie, professionali e materiali dell’IRF e finalizzandole al perseguimento degli obiettivi prefissati. Risponde del suo operato al Comitato direttivo, con relazioni scritte circa l’attuazione del programma e le attività

dell'IRF, la cui periodicità è stabilita dal Comitato direttivo stesso. Il Direttore è capo del personale e amministra le risorse umane dell'IRF, assumendone piena responsabilità.

11. Il Direttore assolve pertanto a tutte le funzioni che la legge e lo statuto non riservino ad altri organi.
12. L'incarico di Direttore è svolto a tempo pieno ed esclusivo.
13. L'incarico di Direttore è incompatibile con altri uffici, incarichi o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali.
14. E' altresì incompatibile con la qualità di membro dell'Assemblea dell'IRF.
15. Il Direttore, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
16. L'incarico di Direttore ha durata di cinque anni a decorrere dal conferimento, può essere rinnovato e può cessare anticipatamente per dimissioni o revoca.
17. La revoca dell'incarico al Direttore non può aver luogo se non per giusta causa riguardante l'Ente o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica.
18. Al Direttore spetta un trattamento economico determinato con riferimento al Contratto di lavoro della dirigenza del comparto Regioni-Enti locali.
19. Nelle more del pieno adempimento di quanto previsto all'articolo 7, comma 4 della L.r. 1.12.2006, n. 39 , in caso di temporanea assenza o di impedimento il Direttore è sostituito da un Funzionario in servizio presso l'IRF, a ciò delegato dal Direttore stesso, mentre nei casi di vacanza, assenza o impedimento superiori a quarantacinque giorni, l'Assemblea può affidare temporaneamente le funzioni dello stesso a persone con caratteristiche equipollenti.
- 19-bis A decorrere dal 1 gennaio 2011 i compensi di cui al comma 19 sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
- 19-ter Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui ai commi 19 e 19-bis non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come determinati ai sensi dei medesimi commi.
- 19-quater Eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia di compensi troveranno diretta relativa applicazione.

Articolo 12

(Il Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 11 e seguenti della L.R. 28.6.1994, n.28 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

(Attività dell'Istituto)

1. L'IRF può sfruttare i risultati delle proprie ricerche e fornire servizi a fini commerciali.
2. Le tipologie e le modalità di servizi e prodotti forniti dall'Istituto a soci o a terzi sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Comitato direttivo.

Articolo 14

(Acquisto di prodotti e forniture di servizi)

1. E' riconosciuto un diritto di preferenza ai soci iscritti alle associazioni aderenti all'Istituto nell'acquisto di prodotti e nella fornitura di servizi dell'IRF, nel rispetto delle vigenti normative e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera d) del presente Statuto.

Articolo 15

(Accesso agli atti amministrativi dell'IRF)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'IRF, ai sensi della normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, tenuto

conto in ogni caso delle esigenze di tutela rispetto al trattamento e alla divulgazione di dati personali.

Articolo 16
(Pubblicazione degli atti)

1. L'IRF invia alle competenti strutture regionali tutti gli atti ed i regolamenti per la loro approvazione, laddove prevista ai sensi della normativa vigente.
2. Presso la sede dell'IRF è istituito un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
3. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
4. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 17
(Patrimonio e forme di finanziamento dell'IRF)

1. L'IRF ha in dotazione un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che può essere incrementato per acquisto, donazione, eredità e legato.
2. Alle spese correnti e di investimento l'IRF provvede in particolare con:
 - a) le specifiche somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale;
 - b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante è tenuto a corrispondere ai sensi dello Statuto;
 - c) i ricavi e i proventi derivanti dall'attività dell'IRF;
 - d) le entrate derivanti da rendite, interessi e frutti del proprio patrimonio;
 - e) ogni altra entrate derivante da contributi e trasferimenti da enti pubblici e da privati.
3. L'IRF può disporre di finanziamenti derivanti dall'affidamento allo stesso di progetti finalizzati regionali, nazionali, comunitari o provenienti da Paesi terzi purché coerenti con le proprie finalità.

Articolo 18
(Liquidazione dell'IRF)

1. L'Assemblea con propria deliberazione a maggioranza assoluta può proporre alla Regione lo scioglimento dell'IRF e la sua messa in liquidazione.

Articolo 19
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 1.12.2006 n.39 e L.R. 28.6.1994, n.28 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20
(Norma di rinvio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 18, sono automaticamente adeguate nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e da eventuali successive disposizioni di legge.

Il Presidente
(Germano Gadina)